

TARI – TASSA RIFIUTI

Di cosa si tratta	La Tassa sui rifiuti (TARI), è stata istituita con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (commi da 641 a 668), ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Chi deve pagare	<p>Il Tributo comunale deve essere pagato da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • locali (quindi tutte le strutture fissate al suolo e chiuse da ogni lato verso l'esterno); • aree scoperte operative, ossia tutte quelle superfici prive di edifici o di strutture edilizie, di spazi circoscritti che non costituiscono parte integrante del locale, come le tettoie, i balconi, le terrazze, i campeggi, i dancing e cinema all'aperto, parcheggi, adibiti a qualunque utilizzo e in grado di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Quando pagare	<p>Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il 30 giugno 2025 mediante apposito modello F24.</p> <p>La seconda rata (che verrà recapitata nel corso del mese di novembre) dovrà essere pagata entro il 30 novembre 2025 sempre mediante apposito modello F24.</p> <p>L'Ufficio Tributi del Comune di Gessate provvederà a recapitare ai contribuenti l'avviso di pagamento TARI con i modelli F24 da utilizzare per il pagamento delle rate.</p> <p>Dal 2024 è possibile richiedere l'invio della bolletta relativa alla TARI a mezzo mail utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito del Comune di Gessate. L'invio telematico sostituirà il recapito cartaceo della bolletta.</p>
Come pagare	<p>Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, anche in modo telematico, la cui compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti codici:</p> <p style="text-align: center;">3944 – TARI Tassa Rifiuti TEFA – Tributo provinciale</p> <p>Il codice comune (valido solo per gli immobili siti sul territorio di Gessate) da utilizzare è: D995.</p>
Modalità di calcolo del tributo – Utenze domestiche	<p>L'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) sulle utenze domestiche, ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all'abitazione con relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare risultante, alla data di emissione degli inviti di pagamento, sugli elenchi dell'anagrafe del Comune e alla metratura dell'abitazione e delle pertinenze.</p> <p>La quota fissa si applica alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, sulla base di tariffe fissate per le unità di superficie rispetto al numero degli occupanti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.</p>

	<p>Essa è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in conformità al criterio "presuntivo" previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999. • composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e alle spese fisse di gestione; • che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, viene calcolata considerando le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES/TARI. <p>La quota variabile è determinata invece in relazione al numero degli occupanti. I coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati nella delibera tariffaria (per le utenze domestiche l'Amministrazione Comunale ha approvato i coefficienti minimi previsti dal D.P.R. 158/1999). La misura della quota variabile, sulle utenze domestiche, viene calcolata sulla base del numero degli occupanti dell'abitazione, ovvero, in funzione dei componenti del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, altresì vengono considerate nel calcolo del Tributo anche le altre persone che dimorano nella casa per un periodo superiore ai sei mesi come per esempio colf e badanti. I luoghi di deposito come le cantine o le autorimesse vengono considerate utenza domestica con un occupante solo se appartengono ad una persona fisica priva nel comune di altre utenze abitative. Per le abitazioni in cui vivono più nuclei familiari, la TARI è calcolata in base al numero complessivo degli occupanti nell'alloggio. Tale numero, per quanto riguarda le utenze domestiche, è quello risultante, all'Anagrafe del Comune alla data di emissione degli inviti di pagamento.</p>
<p>Modalità di calcolo del tributo – Utenze non domestiche</p>	<p>La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. L</p> <p>La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.</p> <p>Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B) del Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021.</p>
<p>Agevolazioni e riduzioni utenze domestiche e non domestiche</p>	<p>Rientrano tra le riduzioni quegli abbattimenti della misura tributaria rispetto all'ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti.</p> <p>Viene assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso la riduzione dei costi variabili da coprire mediante i proventi della tariffa imputata a tali utenze in misura pari al contributo CONAI.</p> <p>1) Il Tributo per le utenze domestiche è ridotto, inoltre, di un importo pari al 30% della quota variabile, nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

	<ul style="list-style-type: none"> • abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. • abitazioni di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate. <p>2) Il Tributo per le utenze non domestiche è ridotto, nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare (nella misura del 30% della quota variabile). • Recupero di sostanze assimilate ai rifiuti urbani, come disposto dagli articoli 25 e seguenti del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI). Si applica un coefficiente di riduzione, solo sulla parte variabile della tariffa, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. <p>Dal 2021 le utenze non domestiche possono scegliere di avvalersi del solo servizio privato per il ritiro e l'avvio a recupero di TUTTI i rifiuti urbani prodotti. Tale scelta deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva, tuttavia, la possibilità di chiedere nuovamente il servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale. Le utenze non domestiche che scelgono di avvalersi del solo servizio privato per il ritiro e l'avvio a recupero di tutti i rifiuti prodotti sono esentate dalla corresponsione della sola tariffa variabile. L'esclusione dalla tariffa variabile viene concessa previa dimostrazione di avere avviato a recupero TUTTI i rifiuti urbani prodotti mediante attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi di tale facoltà devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>La comunicazione preventiva di volersi avvalere del solo servizio privato deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività e devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ubicazione degli immobili di riferimento; • il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO; • i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti); • la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione; • il soggetto autorizzato all'attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto. <p>In caso di mancata presentazione della comunicazione di avvio a recupero, ovvero di mancato recupero di tutti i rifiuti prodotti, il comune procederà al recupero dell'intera parte variabile della tassa non corrisposta.</p>
<p>Esclusioni</p>	<p>Sono invece escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i cortili, i giardini e i parchi – NON OPERATIVE. • le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Tariffe	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2025 sono state stabilite le tariffe per l'anno 2025.
Eventuali obblighi dichiarativi	<p>I contribuenti hanno l'obbligo di dichiarare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; • per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. <p>Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.</p> <p>I modelli per la dichiarazione TARI sono disponibili nella specifica sezione TARI del sito web istituzionale del Comune di Gessate: www.comune.gessate.mi.it ;</p>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<p>Per ogni eventuale informazione l'Ufficio Tributi è a disposizione nei seguenti orari:</p> <p>LUNEDì dalle 15,00 alle 18,00 MARTEDì dalle 09,00 alle 12,00 MERCOLEDì dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 VENERDì dalle 09,00 alle 12,00</p> <p>RECAPITO TELEFONICO: 02/959299557</p> <p>E-MAIL UFFICIO: ragioneria@comune.gessate.mi.it</p> <p>Sul sito del Comune di Gessate www.comune.gessate.mi.it sono disponibili tutte le informazioni e i modelli relativi ai tributi comunali.</p>